



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Segreteria Area I
 tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429
 e-mail prefetto.pref.trento@interno.it

E-MAIL

Prot. n. 2011/1867/23952/Area I

Trento, 13 dicembre 2011

Ai Signori Sindaci
 dei Comuni della Provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Responsabile
 "Progetto per l'Attuazione
 della Riforma Istituzionale"
 della Provincia Autonoma
 di TRENTO prog.riformaistituzionale@provincia.tn.it

e, p.c.

Ai Signor Questore
 di TRENTO

OGGETTO: Decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103 recante: *"Regolamento concernente la definizione delle caratteristiche tecniche degli strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di Oleoresin Capsicum e che non abbiano attitudine a recare offesa alla persona, in attuazione dell'articolo 3, comma 32, della legge n. 94/2009"*.

Si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul rispetto del Decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 103, pubblicato sulla G.U. dell'8 luglio 2011, n. 157 che entrerà in vigore il prossimo 9 gennaio 2012.

In particolare, si evidenzia che a partire da tale data potranno essere liberamente venduti e portati, a scopo di autodifesa, solo quei prodotti che siano conformi alle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da a) ad e).

Tali prodotti dovranno, inoltre, riportare, ex art. 2, comma 1, in lingua italiana visibile e leggibile, le seguenti indicazioni:



Commissariato del Governo per la Provincia di Trento

Segreteria Area I
tel. 0461/204485-204453 - fax 0461/204429
e-mail prefetto.pref.trento@interno.it

- a) denominazione legale o merceologica del prodotto;
- b) il divieto di vendita al minore di anni 16.

Ed ancora, il successivo comma 2, dell'articolo 2, stabilisce che la confezione dei prodotti dovrà inoltre riportare:

- a) nome o ragione sociale o marchio e la sede legale del produttore ovvero, se prodotti all'estero, dell'importatore;
- b) i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione, la quantità di miscela e tutte le sue componenti;
- c) le istruzioni, le precauzioni d'uso e l'indicazione che l'uso dei prodotti è consentito solo per sottrarsi ad una minaccia o ad un'aggressione che ponga in pericolo la propria incolumità;
- d) in etichetta, almeno il simbolo di pericolo Xi e l'avvertenza "irritante".

Al comma 3 si precisa che le indicazioni di cui al precedente comma 2, lettere a) e c), potranno essere contenute in un foglio illustrativo inserito nella confezione dei prodotti.

Infine, al comma 4, si prevede che per l'etichettatura dei prodotti di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del D.Leg.vo 6 settembre 2005, n. 206 che disciplina la sicurezza degli stessi prodotti.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle disposizioni citate.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
(Squarcini)

TM/nc